

La Corte costituzionale chiarisce l'ambito del sindacato giurisdizionale del g.a. sulla legge regionale di variazione circoscrizionale ex art. 133, comma 2, Cost..

[Corte cost., sentenza 12 gennaio 2018, n. 2 – Pres. Grossi, Red. Zanon](#)

Comune e Provincia – Variazioni territoriali – Referendum consultivo - Individuazione delle popolazioni interessate e delle modalità di svolgimento – Spetta alle Regioni.

Comune e Provincia – Variazioni territoriali – Atto di indizione del Referendum consultivo delle popolazioni interessate – Sindacato giurisdizionale del G.A. – Limiti conseguenti alla entrata in vigore della legge regionale di modifica territoriale.

L'art. 133, comma 2, Cost. nel riconoscere alle Regioni, sentite le popolazioni interessate, la facoltà di istituire con legge nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, impone alle Regioni a statuto ordinario che la consultazione popolare debba avvenire in via esclusiva mediante referendum, da disciplinare, quanto ad ambito applicativo e a modalità attuative, con legge regionale. (1)

Il giudice amministrativo, in deroga al principio che esclude la sindacabilità nel processo amministrativo degli atti interni al procedimento legislativo, può sindacare la legittimità del referendum consultivo ex art. 133, comma 2, Cost., quale atto del procedimento che conduce alla legge di variazione circoscrizionale. Tuttavia, una volta entrata in vigore la legge regionale di modifica circoscrizionale, il giudice amministrativo deve sospendere il processo sugli atti referendari e sollevare, all'esito del giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sulla legge-provvedimento regionale, per asserito vizio procedimentale ex art. 133, secondo comma, Cost.. non residuando in tale ipotesi alcun potere di accertamento parziale, pena l'invasione della sfera di attribuzione legislativa regionale. (2)

(1) I. - Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale ha deciso congiuntamente:

a) la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (“Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali”), sollevata in via incidentale dalla [Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3679 del 2016](#) (oggetto della [News US in data 24 agosto 2016](#)), in riferimento agli artt. 3, 113, primo e secondo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione;

b) il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento, previa dichiarazione di non

spettanza allo Stato nel caso di specie del potere giurisdizionale, della sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2016, n. 3678, con la quale è stata ritenuta illegittima, e quindi annullata, la delibera del Consiglio regionale della Regione Marche di indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi dell'art. 133, comma secondo, Cost., costituente il presupposto della richiamata legge regionale Marche n. 15 del 2014.

La complessità della fattispecie richiede di ripercorrere sinteticamente lo svolgimento delle vicende amministrative e processuali che hanno condotto all'intervento della Corte costituzionale.

Si verte nell'ambito del procedimento di cui all'art. 133, comma 2, Cost., a mente del quale *“la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”*, essendo stati oggetto di impugnazione da parte del Comune di Fano dinanzi al T.a.r. per le Marche gli atti del procedimento referendario regionale che ha condotto al distacco della frazione di Marotta dal territorio del Comune di Fano e la sua incorporazione nel confinante Comune di Mondolfo; nel caso di specie oggetto di contestazione era l'individuazione della popolazione interessata alla variazione territoriale e conseguentemente legittimata alla partecipazione alla consultazione referendaria, inizialmente limitata ai soli residenti in Marotta di Fano, poi estesa anche ai residenti nelle frazioni limitrofe, ma senza il coinvolgimento di tutte le popolazioni comunali. Il referendum si svolgeva nei limiti indicati, aveva esito positivo e ad esso faceva seguito l'approvazione della legge regionale Marche n. 15 del 2014, che deliberava il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e la sua incorporazione nel Comune di Mondolfo. Il T.a.r. per le Marche, con sentenza 18 settembre 2015, n. 660, respingeva quindi nel merito il ricorso del Comune di Fano, avverso lo svolgimento della procedura referendaria.

Proposto appello avverso tale sentenza da parte del Comune di Fano, il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva 23 agosto 2016, n. 3678, lo accoglieva, evidenziando in particolare, con richiami alla giurisprudenza costituzionale, che nell'individuare la nozione di *“popolazioni interessate”*, ai sensi dell'art. 133, comma 2, Cost., solo *“in casi particolari potrà prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione del Comune da cui una o più frazioni chiedano di distaccarsi”* (così Corte cost., sentenza 15 settembre 1995, n. 433) e che nel caso in esame la lesione lamentata dal Comune di Fano discende dalla concreta insussistenza delle ragioni eccezionali che giustificano la deroga alla regola generale secondo cui le *“popolazioni interessate”* devono essere intese come tutte quelle residenti nei Comuni coinvolti nel mutamento circoscrizionale. La Regione Marche infatti aveva chiamato a partecipare al referendum previsto dalla citata disposizione costituzionale non tutte le popolazioni residenti nei due Comuni interessati dalla proposta di modifica circoscrizionale, ma solo quella di Marotta di Fano e delle frazioni limitrofe nei due comuni.

Con separata ordinanza n. 3679 del 2016, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha quindi sollevato in via incidentale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Marche n. 15 del 2014, in relazione agli artt. 3, 113, primo e secondo comma, e 133, secondo comma, Cost..

In particolare con la predetta ordinanza, dopo aver richiamato la sentenza non definitiva della medesima Sezione n. 3678 del 2016, che aveva ritenuto illegittima la delibera del Consiglio Regionale di indizione del referendum consultivo, la sezione rimettente ha dato atto di non poter adottare analoga statuizione nei confronti della conseguente legge regionale n. 15 del 2014, di chiusura della procedura di distacco, a fronte della forza e del valore di legge della stessa e della conseguente necessità di sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale. In particolare la Quinta Sezione ha sollevato i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

c) in primo luogo, è stata rilevata la violazione del parametro costituzionale dell'art. 133, secondo comma, Cost., per la mancanza dell'intermediazione di una legge regionale enunciativa dei criteri di deroga alla partecipazione totalitaria delle popolazioni interessate;

d) in secondo luogo, per la sua caratterizzazione di legge-provvedimento, la norma regionale in questione sarebbe irragionevole per difetto della possibilità di una congrua valutazione della previa volontà di quelle che davvero risultano le popolazioni interessate, oltre ad essere priva dell'indispensabile presupposto procedimentale;

e) in terzo luogo, in relazione all'art. 113 Cost., la circostanza della non menzione, nel corpo della legge regionale stessa, del previo procedimento referendario e del suo esito, può risultare di ostacolo alla stessa pronuncia di annullamento giurisdizionale perché in contrasto con un atto che riveste comunque valore formale di legge (regionale) e perciò vincola il giudice al suo rispetto (e nel caso di specie finisce per l'assumere i connotati di un irragionevole ostacolo ad una pronuncia realmente e pienamente soddisfattiva del Comune ricorrente).

La Regione Marche ha sollevato, a sua volta, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento, previa dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere giurisdizionale esercitato nel caso di specie, della sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2016, n. 3678, con la quale è stata ritenuta illegittima, e quindi annullata, la delibera del Consiglio regionale della Regione Marche di indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi dell'art. 133 Cost., costituente il presupposto della "legge-provvedimento" della Regione Marche n. 15 del 2014. La Regione Marche evidenziava i seguenti profili:

f) poiché la legge di cui all'art. 133, secondo comma, Cost. è una legge-provvedimento, non è ammissibile che il suo sindacato sia distinto in due fasi, da parte di due giudici differenti, prevedendo la Costituzione un procedimento unico e quindi una sola

dovendo essere la sede in cui chiedere il sindacato sull'atto legislativo e sull'iter in base al quale esso è stato adottato, quella del giudizio di legittimità costituzionale;

g) poiché nel caso concreto non vi è una legge regionale che fissi i criteri per lo svolgimento del referendum, è pertanto evidente che l'avvio del procedimento di formazione della legge regionale, che modifica la circoscrizione comunale, è del tutto inscindibile rispetto alla legge che conclude il procedimento, così che la valutazione della legittimità dei criteri adottati dal Consiglio regionale per individuare le popolazioni interessate finisce per coincidere con la valutazione della legittimità della legge regionale che modifica la circoscrizione, da svolgersi quindi in sede di controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale;

h) quanto all'ammissibilità del conflitto, esso può essere proposto anche nei confronti di atti giurisdizionali, a condizione che "sia radicalmente contestata la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente" (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2009); nella specie la Regione Marche propone ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti di una sentenza che – a suo avviso – "costituisce esercizio del sindacato giurisdizionale nei confronti di un atto di legislazione primaria", sindacato che, invece, spetterebbe alla Corte costituzionale.

II. Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato e ha altresì dichiarato che non spetta allo Stato, e, per esso, al Consiglio di Stato, annullare, dopo l'entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 15 del 2014, gli atti del procedimento referendario che ne costituiscono il presupposto, con conseguente annullamento della sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, sez. V, 23 agosto 2016, n. 3678.

La Corte ha evidenziato come la decisione dei due giudizi posti alla sua attenzione dipenda dalla soluzione di due analoghe questioni: la definizione del rapporto intercorrente tra il referendum consultivo e la legge regionale di variazione circoscrizionale, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 133, secondo comma, Cost. e la precisazione degli ambiti riservati di sindacato spettanti, rispettivamente, al giudice amministrativo e alla Corte costituzionale, in riferimento agli atti del complessivo procedimento che si conclude, ai sensi della richiamata disposizione costituzionale, con una legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali.

La Corte al riguardo osserva che:

i) l'art. 133, secondo comma, Cost. stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, il che comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante referendum e non attraverso altre

modalità di coinvolgimento (sentenze n. 214 del 2010, n. 237 del 2004, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981);

j) l'art. 133, secondo comma, Cost., prevede come necessaria la consultazione delle popolazioni interessate, ma non contiene indicazioni sulla fase in cui essa debba avvenire, così che è rimessa alla libera scelta del legislatore regionale se prevedere il referendum consultivo come parte del procedimento legislativo che alla variazione conduce, oppure farne una fase esterna e antecedente;

k) il giudice amministrativo può essere investito del giudizio su un atto che integra una fase interna al procedimento che conduce alla legge di variazione circoscrizionale, nella specie lo svolgimento referendario, ciò comportando una deroga alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 226 del 1999), nonché a quella amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 settembre 1993, n. 1301), che in generale escludono la sindacabilità nel processo amministrativo degli atti interni al procedimento legislativo;

l) in quest'ultima prospettiva può accadere che, pendente il giudizio amministrativo, il procedimento legislativo si concluda e la pronuncia giurisdizionale debba perciò confrontarsi con una legge di variazione circoscrizionale ormai approvata;

m) il rapporto tra delibera di indizione del referendum e legge-provvedimento regionale conclusiva del procedimento ex art. 133, secondo comma, Cost., non si configura alla stessa stregua del rapporto tra provvedimento adottato all'esito di un procedimento amministrativo e sua mera approvazione con legge (come nel caso deciso dalla sentenza n. 225 del 1999), essendo da escludere che la legge di variazione circoscrizionale non sia che una ratifica dell'esito del referendum; si è al contrario al cospetto di una scelta politica del Consiglio regionale, il quale deve tenere conto della volontà espressa dalle popolazioni interessate, "componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi, sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione" (sentenza n. 94 del 2000);

n) ne consegue che alla entrata in vigore della legge di variazione circoscrizionale, il giudice amministrativo – qualora riscontri un vizio nella delibera di indizione del referendum – anziché procedere direttamente alla verifica della legittimità della delibera e al suo eventuale annullamento (come ha invece fatto, nel caso di specie, il Consiglio di Stato), deve sospendere il processo e sollevare, all'esito del giudizio di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sulla legge-provvedimento regionale, per asserito vizio procedimentale ex art. 133, secondo comma, Cost.; in altre parole, il mancato o non corretto svolgimento del referendum, una volta entrata in vigore la legge, si traduce in un vizio procedimentale di quest'ultima, il sindacato giurisdizionale del g.a. non risultando escluso ma mutando di segno;

o) la soluzione indicata è analoga a quella affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 241 del 2008 e n. 62 del 1993) in relazione alle stesse leggi-

provvedimento che recepiscano il contenuto di atti amministrativi oggetto di controversia pendente: nel caso di approvazione con legge dell'atto amministrativo lesivo delle posizioni soggettive dei ricorrenti, i diritti di difesa di questi ultimi non sono pretermessi, ma vengono a connotarsi secondo il regime tipico dell'atto legislativo, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale;

p) le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Consiglio di Stato, Sez. V, con l'ordinanza 23 agosto 2016, n. 3679 sono quindi inammissibili, perché sollevate sulla base di premesse interpretative errate;

q) il conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto una decisione giudiziaria è ammissibile se è messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente (sentenze n. 252 del 2013 e n. 130 del 2009), come avviene nel caso di specie, in cui la Regione Marche contesta al Consiglio di Stato la titolarità dello stesso potere di annullare l'atto di indizione del referendum e d'altra parte il ricorso per conflitto pone effettivamente una questione di riparto costituzionale delle competenze, in quanto la Regione Marche asserisce che l'annullamento di un presupposto della legge di variazione circoscrizionale da parte del giudice amministrativo – e non da parte della Corte costituzionale all'esito del giudizio di legittimità costituzionale – lede le sue competenze legislative e amministrative (artt. 117, quarto comma, 118, secondo comma, 133, secondo comma, e 134 Cost.);

r) il ricorso per conflitto di attribuzione è altresì fondato e va perciò annullata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2016, n. 3678 poiché, alla luce della ricostruzione del rapporto intercorrente tra sindacato del giudice amministrativo e competenza di questa Corte, in tema di procedimento di formazione della legge di variazione circoscrizionale ex art. 133, secondo comma, Cost., non spetta allo Stato, e per esso al Consiglio di Stato, annullare gli atti relativi al procedimento di consultazione referendaria, in riferimento al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e alla sua incorporazione nel Comune di Mondolfo, una volta entrata in vigore la relativa legge regionale di variazione circoscrizionale.

IV. Per completezza si segnala quanto segue:

s) sul procedimento legislativo di modificazione delle circoscrizioni territoriali comunali ai sensi dell'art. 133, comma 2, Cost., Corte cost. 9 febbraio 2011, n. 36, in *Foro it.*, 2011, I, 968 che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2 e 3 l. reg. Puglia 25 febbraio 2010 n. 6, nella parte in cui provvedono, in assenza dell'espletamento di una preventiva consultazione popolare, a modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano; nella citata sentenza, attraverso il richiamo alla propria precedente pronuncia n. 47 del 2003 (in *Foro it.*, 2003, I, 1643 con nota di SABATELLI), la Corte costituzionale precisa che le leggi regionali attraverso le quali si realizza la variazione della circoscrizione territoriale dei comuni, ovvero se ne dispone la variazione della

denominazione, sono tipiche leggi-provvedimento, caratterizzate da un aggravamento procedurale, imposto da fonte costituzionale — l'art. 133, 2° comma, Cost. — e regolato, quanto al suo ambito applicativo e alle sue modalità attuative, da fonte regionale;

t) sull'obbligo, ai sensi dell'art. 133, comma 2, Cost. di sentire le popolazioni interessate alle modifiche territoriali comunali mediante referendum e non attraverso altre modalità di coinvolgimento, si richiamano le sentenze della Corte cost. n. 214 del 2010 (in *Foro it.*, 2010, I, 2286), riferita a fattispecie in cui la legge regionale, in presenza di accordi tra i Comuni interessati, prescindeva dal referendum; n. 237 del 2004 (in *Foro it.*, 2004, I, 2918); n. 94 del 2000 (in *Foro it.*, 2000, I, 2128 e in *Giur. It.*, 2001, 209 con nota di NICOSIA); n. 279 del 1994 (in *Foro it.*, 1995, I, 487), ove si legge che l'obbligo di sentire le popolazioni interessate di cui all'art. 133, comma 2, Cost. *“è espressione di un generale principio ricevuto dalla tradizione storica che vuole la partecipazione delle comunità locali a talune fondamentali decisioni che le riguardano”*; n. 204 del 1981 (in *Foro it.*, 1982, I, 333 e in *Regioni*, 1982, 210 con nota di POTOTSCHNIG);

u) sul concetto di popolazioni interessate ai sensi dell'art. 133, comma 2, Cost. si richiamano le sentenze della Corte costituzionale: n. 453 del 1989 (in *Foro it.*, 1990, I, 1468), secondo cui l'obbligo di consultazione riguarderebbe la *“popolazione direttamente interessata”*, intesa come quella residente nelle aree destinate ad essere trasferite da un comune all'altro, escludendo che possa riconoscersi all'intera popolazione dei comuni coinvolti *“un interesse qualificato per intervenire in procedimenti di variazione che riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento”*; n. 433 del 1995 (in *Foro it.*, 1995, I, 3065), secondo cui l'art. 133, comma 2, Cost. esigerebbe *“la consultazione di tutta la popolazione del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione”*, e che solo in *“ipotesi particolari ed eccezionali”*, in base ad *“una valutazione di elementi di fatto che dovrà effettuarsi caso per caso al momento di indire il referendum consultivo”*, potrebbe — con riguardo all'ipotesi di istituzione di nuovo comune — *“prescindersi dalla consultazione dell'intera popolazione del comune da cui una o più frazioni chiedano di distaccarsi”*; n. 94 del 2000 (in *Foro it.*, 2000, I, 2128), secondo cui *“non è dunque di per sé illegittimo che la legge regionale detti criteri per individuare, nelle varie ipotesi, le popolazioni da consultare, in relazione al loro essere «interessate» alla variazione”*, con la precisazione però che *“i criteri dovranno essere tali da non comportare la possibilità di una identificazione irragionevole delle popolazioni interpellate, in relazione alle circostanze e ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione”* e che *“soprattutto, detti criteri non potranno essere tali da condurre ad escludere dalla consultazione gruppi di popolazione per i quali non possa ragionevolmente ritenersi insussistente un interesse rispetto alla variazione territoriale proposta”*; n. 47 del 2003 cit., che dichiara incostituzionale la legge regionale impugnata poiché essa adotta una regola che porta ad escludere *a priori* dall'ambito della consultazione le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da qualsiasi altro criterio

d'individuazione dell'interesse e da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di tale interesse;

v) sul sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sugli atti di indizione del referendum anche quando interni al procedimento legislativo, e sul rapporto con il sindacato di costituzionalità, è fondamentale, salve le significative puntualizzazioni della sentenza in rassegna, Corte cost. n. 47 del 2003 cit. secondo cui *“le condizioni che possono giustificare la limitazione del referendum alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale (cfr. sentenze n. 433 del 1995 e n. 94 del 2000, citate) debbono essere definite dal legislatore regionale, così che se ne possa apprezzare la ragionevolezza, e comunque la loro esistenza deve essere verificata in concreto dall'organo regionale che delibera di far luogo al referendum, con decisione motivata suscettibile di essere controllata in sede giurisdizionale”* e con l'ulteriore precisazione che al G.A. *“spetterà invece il controllo giurisdizionale sulla legittimità delle determinazioni con cui quelle condizioni sono state verificate in concreto dall'organo regionale, in sede di determinazione dell'ambito del referendum; mentre a questa corte spetta soltanto la verifica della congruità costituzionale dei criteri legislativamente stabiliti per tale determinazione, oltre che la verifica della conformità del procedimento legislativo, sfociato nell'istituzione del nuovo comune, ai requisiti costituzionalmente previsti”*;

w) sulla categoria degli atti formalmente amministrativi sottratti al sindacato del g.a. e in generale sulla categoria degli atti politici Corte cost. 10 marzo 2016, n. 52 in *Foro it.*, 2016, I, 1940 con note di ROMBOLI, AMOROSO e TRAVI (ivi specie le note di ROMBOLI e AMOROSO sulla evoluzione della nozione di atto politico e la relativa casistica); in dottrina CARINGELLA – DE NICTOLIS – GAROFOLI – POLI, *Il riparto di giurisdizione, in Trattato di Giustizia Amministrativa*, a cura di CARINGELLA – GAROFOLI, 2008, Milano, II° ed., 132 ss.; sulla impugnabilità dell'atto regionale di indizione dei comizi elettorali Cons. Stato, sez. V, n. 6002 del 2012 in *Foro it.*, 2013, III, 70 con nota di SIGISMONDI;

x) sui rapporti fra procedimento amministrativo e successiva legge regionale Corte cost. 11 giugno 1999, n. 225 in *Foro it.*, 2000, I, 370, con nota di FACCON; in *Giur. costit.*, 1999, 2005, con note di RESCIGNO e SIMONCINI; in *Riv. giur. ambiente*, 1999, 861, con nota di SALMONI; in *Regioni*, 1999, 1029, con nota di CECCHETTI; in *Giornale dir. amm.*, 2000, 595, con nota di CASO e in *Riv. giur. urbanistica*, 2000, 167, con nota di GIROTTI; nonché Corte cost. 2 luglio 2008, n. 241 in *Foro it.*, 2009, I, 2946 e in *Giur. costit.*, 2008, 2850, con note di RESCIGNO, SPUNTARELLI nonché in *Regioni*, 2008, 1201 con nota di CARDONE;

y) sul conflitto di attribuzioni anche nei confronti di atti giurisdizionali Corte cost. 6 maggio 2009, n. 130 in *Foro it.*, 2009, I, 2943;

z) sul procedimento di distacco di una provincia o di un comune ex art. 133, comma 1, Cost., Corte cost. 19 luglio 2013, n. 220 in *Foro it.*, 2013, I, 2706 con nota di ROMBOLI; per quanto riguarda l'istituzione di un nuovo comune ex art. 133, co. 2, Cost., Corte cost. 7 ottobre 2011, n. 261, in *Foro it.*, 2011, I, 3262.